



Presidente

Al Responsabile Unico del Procedimento

E p.c. al Responsabile della Trasparenza
e della Prevenzione della Corruzione

c/o ASL Taranto

Fasc. Anac n. 4306/2021 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

Asl Taranto: Affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "efficientamento energetico del presidio ospedaliero S.G. Moscati di Statte (CIG: 8329077bc4; importo a base d'asta: 285.728,68 €).

Nota di definizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con esposto acquisito al protocollo dell'Autorità con il numero 67724 del 20.09.2021 il secondo classificato della procedura in oggetto segnalava l'illegittima aggiudicazione e conferma della stessa - in seguito al procedimento di revoca - in favore del RTI (*omissis*) (mandataria) - Studio tecnico (*omissis*) (mandante) - Studio Tecnico (*omissis*) (mandante) - Studio (*omissis*) (mandante) - Ing. (*omissis*) (mandante), in quanto, dagli atti acquisiti non sarebbe emerso lo svolgimento del servizio in misura maggioritaria da parte della mandataria, non potendosi ritenere sufficiente quanto dichiarato nel DGUE.

Dall'esame della documentazione acquisita, in particolare della relazione metodologica del RTI aggiudicatario, sarebbe, infatti, emerso che la mandataria (*omissis*) non avrebbe svolto le prestazioni in via maggioritaria, sebbene ciò fosse stato rappresentato nel DGUE e nella dichiarazione d'impegno del RTI, in violazione dell'articolo 83 comma 8 D.lgs. 50/2016.

Per tale motivo, ritenendo fondate le censure svolte dall'esponente, è stato comunicato all'ASL Taranto, con nota prot. n. 8517 del 04.02.2022, avvio del procedimento istruttorio invitando la stazione appaltante a fornire specifici chiarimenti al fine di controdedurre in ordine ai profili di criticità venuti in rilievo, con particolare riferimento alla conferma dell'aggiudicazione in seguito all'avvio del procedimento per la revoca della stessa.

Con nota prot. n. 13059 del 22.02.2022 la stazione appaltante, nella persona del Rup Ing. P.M. forniva il riscontro richiesto rilevando la piena legittimità dell'operato della stessa nell'aggiudicazione e conferma in favore del RTI (*omissis*) (mandataria) - Studio tecnico (*omissis*) (mandante) - Studio Tecnico (*omissis*) (mandante) - Studio (*omissis*) (mandante) - Ing. (*omissis*) (mandante), in considerazione delle controdeduzioni svolte in sede di procedimento per la revoca.



Nello specifico rilevava che "nel DGUE la mandataria (omissis) del raggruppamento suddetto, dichiarava, nella tabella riportata a pagina 22 di 30, di possedere i requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico organizzativi richiesti dal disciplinare di gara in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del raggruppamento e con la tabella riportata a pagina 4 di 30 dichiarava le quote di esecuzione del servizio oggetto di aggiudicazione per i componenti del raggruppamento da cui si evince che la mandataria (omissis) avrebbe eseguito il servizio in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, con riferimento al complessivo importo dell'appalto". In riferimento alla conferma dell'aggiudicazione in favore del RTI in conseguenza del procedimento per la revoca, il Rup rilevava ulteriormente che "Con nota pec del 06.08.2021, assunta al protocollo 172659 del 09.08.2021 il RTI (omissis) (mandataria) - Studio tecnico (omissis) (mandante) - Studio Tecnico (omissis) (mandante) - Studio (omissis) (mandante) - Ing. (omissis) (mandante), trasmetteva le proprie controdeduzioni, confermando quanto già dichiarato nel DGUE presentato in sede di gara cioè che il valore economico realizzato dalla mandataria sarebbe stato maggiore di quello delle singole mandanti con riferimento all'importo complessivo dell'appalto, attraverso la presentazione di una tabella analitica delle singole attività da svolgere. Valutate positivamente le controdeduzioni, risulta evidente per tabulas, peraltro non solo dal DGUE, ma anche dalla dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento, che la capogruppo mandataria si è impegnata a eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, con riferimento all'importo complessivo dell'appalto, con ciò rispettando anche il disposto dell'art. 83 co. 8 del Codice dei Contratti".

In merito all'avanzamento dello stato della procedura nella nota di riscontro si rilevava ulteriormente che "l'amministrazione ha stipulato con l'aggiudicatario RTI (omissis) (mandataria) - Studio tecnico (omissis) (mandante) - Studio Tecnico (omissis) (mandante) - Studio (omissis) (mandante) - Ing. (omissis) (mandante), il contratto REP. 1291 ed è stato avviato il servizio di Direzione lavori tutt'oggi in corso".

Preme rilevare che riguardo al procedimento in oggetto si era già espressa l'Autorità con delibera n. 542 del 13 luglio 2021, in seguito ad una richiesta di parere da parte del secondo classificato il quale aveva segnalato che nel raggruppamento aggiudicatario di tipo misto la mandataria avrebbe fornito una prestazione secondaria, ovvero quella di direttore operativo edilizio mentre la prestazione principale di direttore dei lavori sarebbe stata svolta dal mandante Studio tecnico Ing. (omissis).

Nella suddetta delibera l'Autorità ha ravvisato l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante nell'aggiudicazione al primo classificato in quanto dalla documentazione non sarebbe emersa la prestazione maggioritaria svolta dalla mandataria.

In seguito alla delibera, l'Amministrazione, pur a fronte della non vincolatività del parere, non avendo aderito al procedimento con dichiarazione formale di volersi uniformare, ha avviato comunque il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione, invitando l'RTI aggiudicatario alla presentazione di proprie controdeduzioni, valutate positivamente dalla SA la quale, dunque, ha concluso il procedimento di revoca dell'aggiudicazione, confermando la stessa in favore del RTI, e trasmettendo successiva comunicazione all'Autorità.

Come già contestato nella suddetta delibera, sebbene la mandataria abbia dichiarato nel DGUE e nella dichiarazione d'impegno a costituire il raggruppamento di eseguire la prestazione nella misura del 26%, dall'analisi degli elementi acquisiti emerge una prestazione quantitativamente diversa.

Dall'esame della documentazione è emersa, infatti, la mancata esecuzione della prestazione in misura maggioritaria da parte della mandataria, nell'ambito del raggruppamento temporaneo d'impresa, in



violazione dell'articolo 83 comma 8 D.lgs. 50/2016 secondo cui nei raggruppamenti la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

In tal senso si esprime anche il Bando-tipo n. 3 recante il Disciplinare di gara di "Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" approvato dall'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, secondo cui la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Come già contestato in sede di avvio, in particolare, non risulta che la mandataria avrebbe svolto in misura maggioritaria le lavorazioni della categoria principale rinvenuta nel bando nella categoria E 10 "Edilizia", in quanto essa avrebbe eseguito la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo edilizio, per un compenso di 66.208 euro, mentre la prestazione di direttore dei lavori sarebbe stata eseguita da uno dei mandanti per un importo di 76.035 euro.

Anche in riferimento alle categorie secondarie (IA.01, IA.03, IA.02) risulta, parimenti, che la mandataria svolga sempre la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un compenso inferiore a quello del mandante che svolge la direzione dei lavori.

In base a quanto sopra esposto nella suddetta nota, oggetto di deliberazione dell'adunanza consiliare del 5 aprile 2022, si comunica la definizione del presente procedimento, a conferma di quanto già dedotto nella delibera n. 542 del 13 luglio 2021, con invito a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore.

Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente

Firmato digitalmente il 16 maggio 2022